



COMUNE DI PAGLIARA
(Provincia di Messina)

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE***

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 21/11 /2007

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è gestito in economia dal Comune.
2. L'acqua Comunale viene concessa ai privati per esclusivo uso potabile.
3. Non sono ammesse utenze per scopi irrigui.
4. La concessione è revocata di diritto ove l'acqua venga utilizzata, dall'utente, per usi e scopi diversi da quelli espressamente indicati dalla concessione.
5. Sono considerate utenze private:
 - a) Uso domestico
 - b) Uso commerciale, industriale, artigianale (sono comprese in questa categoria: segherie, autolavaggi, bar, alberghi, ristoranti etc. attività in genere avente fini di lucro;)
 - c) Uso zootecnico
 - d) Uso extra-domestico; (nelle utenze extra-domestiche è compresa l'utenza di piccoli fabbricati in terreni agricoli adibiti a magazzini, dei ricoveri di attrezzi e materiali o di abbeveraggio di animali da cortile, equini, ovini, a condizione che il consumo annuo non ecceda i mc. 36. Ove venga riscontrato un consumo eccedente il limite sopra indicato, l'Ufficio Preposto revoca senza preavviso la concessione).
6. Le concessioni per gli usi di cui al comma precedente, potranno essere rifiutate, revocate o sospese, ove si renda necessario per la salvaguardia dei bisogni della popolazione, senza dar luogo ad alcun indennizzo a favore dell'utente.

Art. 2

1. Le concessioni all'interno delle zone edilizie destinate dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune ad insediamenti residenziali, commerciali e d industriali, fornite di rete idrica principale, saranno autorizzate da Responsabile dell'Area Tecnica su istanza del richiedente.

Art. 3

1. Con la concessione viene autorizzato l'allacciamento dell'utenza alla rete idrica principale.
2. Sono a carico del richiedente le eventuali autorizzazioni e spese per l'attraversamento di strade o pertinenze del Comune, di privati, della Provincia, del Demanio etc., come pure le relative spese per le concessioni e l'occupazione del suolo e del sottosuolo.
3. Copia di tali autorizzazioni e concessioni dovrà essere allegata alla domanda di cui al successivo Art. 4.

4. Tutte le opere e gli oneri relativi all'allacciamento alla rete idrica principale ed all'adduzione dell'acqua potabile fino a destinazione, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni occorrenti, sono a totale carico dell'utente.
5. Il Comune non assume alcuna responsabilità sia in ordine al mancato conseguimento delle autorizzazioni occorrenti, come pure in caso di revoca di autorizzazioni già rilasciate; in tale ultima ipotesi, ha facoltà di recedere dal contratto e sospendere la fornitura.

Art. 4

1. La domanda di concessione, su modello predisposto dall'ufficio preposto, dovrà essere avanzata dal proprietario dell'immobile in bollo e nell'istanza dovranno chiaramente indicarsi:
 - I dati anagrafici del richiedente;
 - La residenza anagrafica o la sede presso la quale dovrà essere inoltrata qualunque comunicazione, ordinanza, nonché le eventuali intimazioni di pagamento;
 - L'immobile per il quale viene fatta richiesta di concessione;
 - Le sue caratteristiche (numero delle unità immobiliari da servire e numero dei vani di ciascuna unità immobiliare);
 - Il piano;
 - La destinazione d'uso dell'acqua per ogni singola unità abitativa;
2. Nel caso di destinazioni differenziate dell'utenza dovranno richiedersi tante utenze quante sono le classi tariffarie contemplate dal presente regolamento.
3. Gli stampati in uso, spese ed altro, sono quelli allegati in calce al presente regolamento e contraddistinti con le lettere A) e B).
4. Eventuali istanze presentate su stampati difformi da quelli predisposti dall'Ente non verranno prese in considerazione senza alcuna comunicazione al richiedente.

Art. 5

1. La concessione potrà essere richiesta contemporaneamente da più utenti.
2. I richiedenti, però, saranno tenuti a stipulare un contratto di fornitura per ogni singola unità abitativa e per ciascun tipo di utilizzo previsto dalle vigenti tariffe.

Art. 6

1. In deroga al disposto dell'Art. 2 del presente regolamento, la Giunta Municipale può autorizzare concessioni, sempre ad esclusivo uso potabile, in zone diverse da quelle indicate nel predetto articolo.
2. In tal caso il richiedente dovrà preventivamente presentare apposito progetto di distribuzione, completo di relazione tecnica per l'ottenimento del visto dell'Ufficio Tecnico Comunale e, comunque, dovrà farsi carico della realizzazione della condotta principale dal pubblico acquedotto fino al luogo di utilizzazione

dell'acqua potabile, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni spesa, responsabilità ed oneri verso terzi.

Art. 7

1. Le condotte principali realizzate dai privati, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, nonché quelle di cui al precedente Art. 6 , passeranno di proprietà del Comune fin dalla data della loro realizzazione, senza alcun diritto a compensi o indennità a favore di chi ha realizzato l'opera, perché tale acquisizione avviene nel pubblico interesse e per ragioni di pubblica utilità.
2. Tali condotte dovranno essere realizzate con materiali idonei allo scopo e secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale il quale, direttamente o indirettamente tramite personale dell'Ufficio, verificherà l'esatta esecuzione e la regolarità delle opere realizzate.

Art. 8

1. Il Comune potrà, altresì, consentire allacciamenti di nuove utenze sulle condotte principali realizzate dai privati alla stessa stregua e nel rispetto delle condizioni previste per gli allacciamenti sulla condotta realizzata in forma pubblica.

Art. 9

1. Limitatamente alle concessioni ubicate fuori dalle zone edilizie destinate ad insediamenti residenziali ed a quelle per uso extra-domestico, il Sindaco, in caso di comprovata necessità ed al fine di assicurare il rifornimento idrico dell'abitato, con ordinanza motivata, può sospendere temporaneamente la fornitura dell'acqua potabile a dette utenze.
2. Per gli stessi motivi, la Giunta Municipale può deliberare la revoca definitiva di concessione di cui all'Art. 6.

Art. 10

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica può consentire allacci temporanei di acqua per usi edilizi, alle condizioni previste dalle vigenti tariffe.
2. A tal fine verrà stipulato contratto di fornitura e la domanda dovrà essere corredata della copia della concessione edilizia e dell'avvenuto versamento anticipato della quota fissa da stabilirsi di volta in volta in rapporto alla durata dell'allacciamento e fornitura che comunque non potrà superare il termine di validità della concessione edilizia e/o di ultimazione dei lavori.

Art. 11

1. Tutti i contratti di fornitura dovranno essere stipulati tra il Responsabile dell'Area Tecnica ed il privato richiedente, prima dell'inizio dell'erogazione dell'acqua e previo collaudo tecnico delle opere di allacciamento, di adduzione e

dell'apparecchio di misura, e, comunque dopo l'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità dell'immobile per il quale viene avanzata la domanda di allacciamento.

2. Il contratto avrà la durata di anni uno, e qualora non intervenga disdetta da una delle parti, entro 60 giorni dalla data di scadenza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, lo stesso, si intende tacitamente rinnovato.
3. In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile, mortis causa, è ammessa a favore degli eredi la voltura del contratto di allaccio senza oneri aggiunti, previa presentazione di apposita documentazione a cura degli interessati entro 180 giorni dal decesso.
4. Il contratto di utenza si intende risolto per:
 - a) mancata voltura;
 - b) disdetta nei termini stabiliti;
 - c) sospensione dell'erogazione conseguente a morosità protrattasi per oltre 90 giorni dalla data di emissione della relativa bolletta;
 - d) nel caso di accertato uso diverso da quello stabilito nel contratto.

Art. 12

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali interruzioni del servizio dovute a ragioni tecniche e a casi di forza maggiore.
2. La mancanza d'acqua o l'interruzione del servizio per il tempo strettamente necessario alle opere di riparazione occorrenti alla condotta, non esimono dall'obbligo del pagamento alla scadenza.
3. Il Comune, inoltre, non assume alcuna responsabilità verso altri utenti e/o terzi, per danni che potessero derivare all'interno di edifici per perdite d'acqua o da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.
4. L'utente è sempre responsabile verso i terzi ed il Comune per i danni dovuti a fughe e/o perdite d'acqua, che hanno inizio dall'allacciamento alla condotta principale pubblica.

Art. 13

1. L'acqua fornita ad un immobile deve essere consumata esclusivamente nell'immobile stesso ed è vietato, pena la revoca della concessione, cederla e/o deviarla, tutta o in parte, ad altri immobili e porzioni di immobili non compresi ed elencati nel contratto di concessione, anche quando gli immobili da fornire siano di proprietà dello stesso titolare della concessione.
2. In caso di variazione delle unità abitative oggetto del contratto di fornitura, il titolare della concessione dovrà produrre una nuova istanza e stipulare, se del caso, un nuovo contratto.

Art. 14

1. Nel caso di vendita dell'immobile o di parte di esso, il concessionario è responsabile del pagamento dell'acqua consumata fino al giorno del subentro del nuovo proprietario.
2. Il subentrante è tenuto a provvedere alla voltura a suo nome del contratto di concessione e si rende responsabile del pagamento della fornitura dal giorno di acquisto dell'immobile.
3. Qualora l'acquisto riguardi solo una porzione dell'immobile, l'utenza esistente rimane di proprietà del titolare del contratto, con l'obbligo per il nuovo proprietario di richiedere una nuova concessione a suo nome e per suo uso esclusivo.

Art. 15

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento tutti gli allacciamenti privati, sia per accertamenti di natura igienico-sanitaria, quanto per verificare guasti, frodi e/o manomissioni.
2. Per tali ispezioni i concessionari dovranno consentire ai tecnici del Comune ed agli incaricati del controllo il libero accesso all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze dell'immobile.
3. Tali ispezioni potranno avvenire solo di giorno ed in presenza del proprietario dell'immobile, dell'inquilino o del titolare della concessione o suo delegato.

Art. 16

1. Nel caso in cui venissero accertate frodi, manomissioni, rottura dei sigilli etc., il Comune avrà diritto alla rifusione dei danni, salva ed impregiudicata restando l'azione penale conseguente al comportamento illecito dell'utente.
2. In tutti i casi di inosservanza di una o più norme del presente regolamento, il titolare della concessione sarà passibile di ammenda da € 50,00 a € 250,00, secondo la gravità dell'infrazione accertata.
3. Tale ammenda sarà applicata per ogni singola inosservanza.

Art. 17

1. Per quanto riguarda la modifica delle tariffe applicate per la fornitura del servizio, resta inteso che, secondo la normativa in vigore, esse sono di spettanza della Giunta Municipale.
2. E' facoltà dell'Amministrazione stipulare convenzioni con Comuni limitrofi per la fornitura di acqua potabile

Titolo II **ALLACCI PRIVATI - PRESCRIZIONI**

Art. 18

1. Tutti gli allacciamenti alla rete idrica comunale, saranno eseguiti con spese a carico del richiedente e, comunque, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) Le opere preparatorie, di completamento e di ripristino inerenti all'allaccio dovranno essere eseguite a cura e spese del richiedente l'utenza, tranne gli innesti alla condotta principale e l'installazione del contatore, che saranno eseguiti dal personale comunale a spese del richiedente stesso.
 - b) L'inizio dei lavori dovrà avvenire solo dopo che l'interessato ha ottenuto il nulla osta comunale e dispone di tutti i materiali occorrenti, che dovranno essere idonei e rispondenti alle prescrizioni indicate in prosieguo.
 - c) I lavori dovranno essere eseguiti in continuazione, senza alcuna interruzione, fino al completamento dell'opera ed in tempi ragionevolmente brevi.
 - d) Il richiedente la concessione dovrà attuare tutte le cautele e le prescrizioni delle norme antinfortunistiche e resterà responsabile di tutti i danni che a causa dei lavori potrebbero derivare a persone, cose e d animali.
 - e) I lavori saranno eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico o degli impiegati responsabili, i quali, qualora l'esecuzione delle opere o i materiali non fossero risultati idonei e conformi alle prescrizioni del presente regolamento, a loro insindacabile giudizio, potranno disporre la sospensione immediata.
 - f) Il pagamento del diritto di allaccio dovrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale o mediante versamento sul c.c. Postale intestato al Comune e la relativa quietanza dovrà essere esibita all'Ufficio Acquedotto ed al responsabile comunale prima della esecuzione delle operazioni di innesto alla condotta principale e di posa in opera del contatore.
 - g) Il richiedente l'allaccio resta obbligato a garantire il perfetto ripristino dei suoli e delle opere comunali eventualmente interessate dai lavori. In questo caso, il titolare della concessione dovrà richiedere, ed ottenere separatamente, l'autorizzazione alla occupazione del suolo o spazio pubblico, previo versamento della relativa tassa.
 - h) In caso di mancato o inadeguato ripristino, da parte del titolare della concessione, degli spazi o opere pubbliche interessate dai lavori di allacciamento, il Comune provvederà a contestare alla Ditta richiedente l'imperfetta esecuzione, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei ripristini a perfetta regola d'arte; ove la Ditta stessa dovesse risultare inadempiente alla scadenza del termine assegnato, si provvederà alla revoca della concessione, ferma restando l'azione di esecuzione d'ufficio dei lavori a spesa della Ditta obbligata.
 - i) L'apparecchio di misurazione dovrà, di norma, essere collocato sul prospetto esterno del muro perimetrale dell'immobile, per consentire al personale addetto di effettuare la lettura dei consumi.
 - j) Qualora l'acqua dovesse distribuirsi a più appartamenti dello stesso stabile, saranno applicati tanti contatori e tanti rubinetti di arresto quanti sono gli appartamenti da servire; in tal caso, a cura e spesa degli utenti, dovrà essere

approntato idoneo locale o armadietto metallico con chiusura a chiave, capace di contenere tutti i contatori ed i rubinetti di arresto.

- k) Nel caso in cui le diverse diramazioni per i singoli appartamenti siano alimentate da una sola colonna principale, ciascuna diramazione dovrà essere munita di rubinetto di arresto, in modo che alla eventuale chiusura od isolamento di una qualunque diramazione secondaria, si possa provvedere all'esterno degli appartamenti stessi o da locali accessibili agli agenti del Comune.

Art. 19

1. I materiali da impiegare dovranno recare il marchio di qualità ed avere le caratteristiche di conformità alle vigenti normative.

Art. 20

1. Lo scavo per l'allacciamento dovrà essere eseguito a sezione determinata nel rispetto delle misure di volta in volta indicate dall'Ufficio Tecnico.

Titolo III

CONDIZIONE DELLA CONCESSIONE – LETTURA CONTATORI PAGAMENTO DELLE FORNITURE – REVOCA O SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE IN CASO DI PERSISTENTE MOROSITA'

Art. 21

1. La fornitura viene concessa al proprietario dell'immobile e/o inquilino a cui verrà intestato il contratto di utenza; egli, pertanto, sarà responsabile del pagamento dei canoni, dei consumi, delle ammende e dei danni che dovessero derivare al Comune ed a terzi per qualsiasi causa imputabile a lui direttamente e/o ai suoi inquilini.
2. Le fatture dei consumi dovranno essere pagate entro il termine assegnato; in caso di ritardo saranno applicati gli interessi di mora del 2% fino al 30^{mo} giorno dalla data indicata sulla fattura, del 5% per ritardi dopo il 30^{mo} giorno e fino al 180^{mo} giorno. Per ritardi dopo il 180^{mo} giorno, verranno calcolati interessi semestrali del 5% oltre il primo.
3. E' fatto obbligo agli utenti di conservare le quietanza e/o i certificati di accredito, per esibirli ad ogni richiesta del Comune o degli uffici preposti; la mancata esibizione equivale all'omesso pagamento.
4. Con ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica, si procederà alla sospensione della fornitura e revoca della concessione qualora risulti scoperto, ed intimato, il pagamento di due semestri anche se non consecutivi.

5. La fornitura verrà ripristinata ed i sigilli rimossi senza alcuna formalità previa esibizione delle quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento delle fatture scadute.
6. Il canone fognario ed il diritto di depurazione, se dovuti, saranno fatturati insieme ai consumi di acqua ed assoggettati all'I.V.A. secondo la normativa vigente; essi dovranno essere pagati con le stesse modalità e termini dell'acqua consumata ed in ragione del 100% del quantitativo di acqua impegnata e/o consumata.
7. Le forniture per uso domestico sono sottoposte al pagamento dei relativi consumi secondo le tariffe in vigore, ivi compresi i canoni di fognatura e di depurazione.
8. Le forniture per uso industriale sono sottoposte al pagamento dei relativi consumi secondo le tariffe in vigore, ivi compresi i canoni di fognatura e di depurazione.
9. Le forniture per uso diverso, quali ad esempio i cantieri di lavoro, individuate e comprovate da atti delle autorità competenti, sono sottoposte al pagamento dei relativi consumi secondo le tariffe in vigore e nel rispetto delle normative vigenti.
10. Nei casi di esclusione o esenzione del pagamento del canone di fognatura, la Giunta Municipale, nel rispetto della normativa vigente, adotta atto motivato con il quale esenta o esclude l'utente dal pagamento di detto canone.
11. Per le eventuali forniture non rientranti nelle casistiche sopra descritte ed in deroga, la Giunta Municipale, con atto motivato, può autorizzare la fornitura, nel rispetto della normativa vigente, inquadrando al contempo detta fornitura in una delle precedenti ipotesi esentando o escludendo l'utente dal pagamento del canone fognario.
12. Per detta deroga, l'esenzione o l'esclusione dell'utente dal pagamento del canone di fognatura opera per coloro che provvedono alla raccolta delle acque in fosse biologiche regolarmente autorizzate.
13. L'utente esentato o escluso dal pagamento del canone di fognatura e, nei casi previsti dalla legge come per chi svolge determinate attività industriali, è tenuto annualmente a presentare una denuncia indicante, tra l'altro, la qualità e quantità di acqua allontanata, e la Ditta che vi ha provveduto.
14. Per quanto riguarda il canone di depurazione, a norma dell'Art. 36 del D.Lgs. n. 152/99, l'utente è tenuto al pagamento di tale servizio di cui all'Art. 14 della Legge n. 36/94 anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, atteso che i relativi proventi affluiscono in apposito fondo destinato alla realizzazione ed alla gestione delle opere e degli impianti di depurazione e delle opere fognarie ad esse collegate.
15. Le fasce di consumo annuali sono:
 - a) I° fascia: uso domestico – minimo fino a 72 mc.;
 - b) II° fascia: uso domestico – da 72 mc. a 120 mc.;
 - c) III° fascia: uso domestico – oltre 120 mc..
16. Per le utenze ad uso industriale e/o cantiere, il prezzo viene determinato nella misura unica del 76% della tariffa stabilita per la prima fascia di consumo;
17. Il diritto di manutenzione – nolo è di € 5,00 annui;
18. Il diritto di allaccio è di € 25,00 (esente I.V.A.);

19. La spesa di allaccio è di € 25,00;
20. Detta fornitura è concessa sulla base di un consumo minimo prefissato, oltre il quale vanno imputate le eccedenze secondo le varie fasce tariffarie.
21. Pertanto, il trasferimento di proprietà dell'immobile servito o di porzione di esso, sia per atto tra vivi, per comodato od in via successoria, dovrà essere tempestivamente segnalato al Comune concedente, affinché possa provvedere alla eventuale voltura dell'utenza ed autorizzare, se del caso, nuove concessioni.
22. La voltura non potrà essere effettuata e le nuove concessioni non verranno formalizzate, ove prima non sia fornita la prova che le forniture effettuate sono state interamente pagate fino alla data del subentro ovvero della nuova concessione.
23. Il Responsabile dell'Area Tecnica autorizza la concessione a privati non proprietari dell'immobile solo dopo che vi acconsenta per iscritto il proprietario, e sempre che questi dichiari espressamente di rendersi altresì coobbligato al pagamento dei canoni, dei consumi e corresponsabile degli eventuali danni causati da questi a terzi e/o al Comune.
24. L'utente può richiedere la sospensione temporanea dell'utenza a lui intestata per un periodo non inferiore a 12 mesi e fino ad un massimo di 24 mesi; trascorso tale periodo, l'utenza sarà definitivamente soppressa con apposito verbale. La riattivazione può essere effettuata anche a nome di altra persona con la sottoscrizione del nuovo contratto e il versamento a titolo di rimborso delle spese di allaccio.
25. Il canone fisso e l'impegno minimo contrattuale durante il periodo di sospensione verranno sospesi, con esclusione dei periodi di sospensione inferiore a 12 mesi.

Art.22

1. Le operazioni di lettura dei contatori avverranno con cadenza annuale nel periodo compreso tra il 10 gennaio ed il 31 marzo.
2. Gli addetti comunali preposti alla lettura dei contatori, alle ispezioni ed alle verifiche saranno muniti di apposita tessera di riconoscimento che dovranno esibire a richiesta degli interessati.
3. Nel caso non si possa procedere alla lettura del contatore per assenza dell'utente o per l'impossibilità di accedere al contatore, gli addetti comunali preposti alla lettura lasceranno apposito avviso a provvedere al contribuente entro il termine di giorni 15 (quindici) o faranno recapitare apposito avviso in merito all'interessato.
4. I reclami sulla lettura dei consumi fatturati vanno presentati all'Ufficio emittente entro 90 giorni dalla data della ricevuta/bolletta.
5. Qualora, per causa dell'utente, non sia possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica di apposito provvedimento, la chiusura dell'utenza; il Responsabile del servizio ha comunque facoltà di far eseguire, ove lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Art. 23

1. Nella bolletta/fattura saranno tariffati i consumi minimi impegnati, le eccedenze, le spese per il recapito delle fatture, le spese di mora o interessi, ed eventualmente le altre spese accessorie.
2. I termini di scadenza dei versamenti vengono fissati in giorni 60, decorrenti dalla data di emissione della fattura dei canoni dell'acquedotto comunale.
- 2bis. Il pagamento del canone dell'acquedotto avviene in unica soluzione per gli importi fino ad € 120,00; qualora l'importo complessivo risulti superiore ad € 120,00, l'Ufficio provvederà a che il pagamento avvenga in tre rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente il 60^{mo}, il 90^{mo} ed il 120^{mo} giorno dalla data di emissione della fattura-bolletta, provvedendo alla stampa e all'invio dei bollettini precompilati.
3. Il consumo annuo minimo dovrà essere pagato in ogni caso, anche se l'immobile risulti chiuso, disabitato o abbandonato.
4. Il pagamento della fornitura dovrà avvenire presso gli Uffici preposti ed indicati nella bolletta/fattura, ovvero mediante versamento su apposito bollettino di c.c.p. intestato al Comune – Gestione acquedotto.
5. Il costo del contatore è collegato al prezzo di acquisto e la fornitura dello stesso avviene a cura del Comune.
6. Il deposito cauzionale viene stabilito in € 50, 00.
7. L'istruttoria delle istanze ed i sopralluoghi vengono fatti a cura dell'Ufficio Tecnico, previo versamento da parte del richiedente della somma di € 15,00.

Art. 24

1. L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore; tale verifica avrà luogo dopo il versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese di verifica e verrà restituita se il reclamo risulta fondato.
2. E' ammessa una tolleranza del 5% (cinque per cento) sulle indicazioni del contatore.
3. In caso di guasto all'apparecchio di misurazione, l'utente resta obbligato a segnalare tempestivamente il guasto. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi se non per disposizione del Comune ed esclusivamente dagli addetti al servizio.
4. Le spese di sostituzione dei contatori illeggibili o con irregolare funzionamento dovuto a vetustà sono a carico del Comune; restano a carico dell'utente le spese di sostituzione dei contatori guasti a causa di gelo, incuria, danneggiamenti e/o manomissioni.
5. Qualora il guasto non venga segnalato e sia invece accertato in sede di lettura dei consumi, l'utente sarà tenuto a pagare, oltre al consumo minimo contrattuale, una eccedenza pari ai consumi accertati nel medesimo periodo dell'anno precedente.
6. Se invece viene accertato che il guasto è dovuto a manomissione colposa o dolosa, salvo che il caso non costituisca reato perseguibile penalmente, il Sindaco, fermo

restando il pagamento di quanto sopra prescritto, potrà disporre la irrogazione di un'ammenda commisurata da due a sei volte l'importo del minimo contrattuale.

7. Qualora sia stata riscontrata una irregolarità nel funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sua sostituzione, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente ovvero, in mancanza, in base alla media dei consumi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente. Se non fosse possibile stabilire tale raffronto in quanto la concessione è di data recente, il consumo viene determinato sulla base dell'ultimo conteggio.

Art. 25

1. Indipendentemente dalla adozione del provvedimento di interruzione della fornitura o della revoca della concessione, è facoltà dell'Amministrazione recuperare in qualunque momento i canoni, i consumi, gli interessi, i danni subiti, le spese sostenute e le sanzioni amministrative eventualmente irrogate, con il procedimento esecutivo di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26

1. Il Comune si riserva il diritto di ispezioni e verifiche delle opere di presa, dei contatori, della destinazione d'uso dell'acqua e della consistenza delle unità immobiliari a cui è stata accordata la concessione.
2. Le ispezioni e le verifiche saranno effettuate da funzionari allo scopo autorizzati e dovranno avvenire alla presenza del titolare della concessione, o suo delegato, al quale verranno contestate le eventuali infrazioni al presente regolamento e prescritte le eventuali opere di ripristino per rendere la concessione conforme alle obbligazioni contrattuali ed a questo regolamento.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il Comune potrà unilateralmente sospendere o revocare la concessione, oppure disporre l'esecuzione delle opere di ripristino a cura e spese dell'utente.

Titolo IV **NORME FINALI**

Art. 27

1. Il Responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune è obbligato a comunicare all'Ufficio emittente i ruoli per l'acquedotto ogni eventuale modifica dello stato degli iscritti quali utenti del servizio acquedotto, avendo particolare riguardo sia alle richieste che ai trasferimenti di residenza.

2. Il presente regolamento, dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, con avviso ai cittadini nei luoghi consueti, e, decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione, diverrà esecutivo.
3. Eventuali disposizioni o norme in materia, adottati in precedenza non assumono più valore o efficacia.
4. Le norme del presente regolamento sono obbligatorie per tutti gli utenti e si applicano anche alle utenze già concesse o in corso di concessione.

NORMA TRANSITORIA

Art. 28

1. Tutte le norme contenute all'interno del presente Regolamento si applicheranno anche agli eventuali ruoli precedenti non ancora notificati e non ancora scaduti.

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articoli 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17.

Titolo II

ALLACCI PRIVATI – PRESCRIZIONI

Articoli 18 – 19 – 20.

Titolo III

CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE – LETTURA CONTATORI PAGAMENTO DELLE FORNITURE – REVOCA O SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE IN CASO DI PERSISTENTE MOROSITA'

Articoli 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26.

Titolo IV

NORME FINALI

Articolo 27.

NORMA TRANSITORIA

Articolo 28.